

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Della Federazione Italiana Sport Equestri
Avvocato Bianca Magarò

Ha emesso la seguente decisione nel procedimento DISCIPLINARE n.26/2016 nei confronti di LINGUANTI RICCARDO

Mediante inoltro da parte della Segreteria O.d G., su trasmissione della Procura Federale Fise, a mezzo pec in data 17.11.2016, della comunicazione del sig. Gilberto Sebastiani n.q. di Capo Equipe della squadra cavalli per il Comitato Regionale Veneto Fise alla Fieracavalli Verona 2016, veniva segnalato il comportamento tenuto dal tesserato LINGUANTI RICCARDO, in data 10.11.2016;

Rappresentava il denunciante che il tesserato LINGUANTI, facente parte della rappresentativa veneta classificatasi al 2° posto nel Gran Premio delle Regioni Under 21, si era reso irrintracciabile in occasione della cerimonia di premiazione, alla quale non aveva partecipato, essendo risultati vani i tentativi di contattarlo eseguiti dal segnalante, anche per il tramite del suo istruttore e di altre persone a lui vicine, tra le quali la madre e che, inoltre, al termine della cerimonia, il Sebastiani stesso sarebbe stato fisicamente aggredito dal tesserato Linguanti, mediante un violento spintone e ma anche in qualità di membro del CR Veneto Fise.

Nella segnalazione si riferiva che a tale episodio avrebbero assistito in numerosi, tra atleti e partecipanti alla manifestazione, le cui generalità venivano analiticamente citate.

Veniva evidenziato, infine, che, in data 11.11.2016 il Sebastiani prendeva contezza di un post, pubblicato sul profilo facebook del Linguanti, che allegava, nel quale, tra l'altro, era scritto di mandare <<due persone in particolare a fare in culo>>.

Il Giudice Sportivo Nazionale investito della questione, visti gli artt. 35, 38 e 40 del Regolamento di Giustizia Fise (Giunta Coni delibera n. 288 del 5/07/2016), apriva procedimento disciplinare nei confronti di **LINGUANTI RICCARDO**, nonché, ai sensi dell'art 40 n. 4 del Regolamento di Giustizia, invitava i soggetti indicati nella segnalazione di denuncia a fornire, tramite mail, pec oppure fax, una dichiarazione sottoscritta, e corredata da fotocopia del documento di identità, che rappresentasse al GSN lo svolgimento dei fatti del 10.11.2016 tra il sig. Linguanti Riccardo e il Sig. Gilberto Sebastiani in occasione di Fieracavalli Verona.

Il GSN fissava per la decisione la data del 27.11.2016, tuttavia su richiesta del tesserato Linguanti e a tutela del diritto di difesa con successivo provvedimento rinviava la decisione alla data del 5.12.2016.

In data 2.12.2016 pervenivano memorie difensive da parte della tesserato Linguanti.

Nelle more pervenivano dichiarazioni testimoniali da parte di Piero Coata, Marco Sassara e Beatrice Grippo Danieli.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre esaminare la eccezione di tardività della segnalazione che ha dato origine al presente procedimento, svolta dal Linguanti nella memoria difensiva, ai sensi dell'art 39 del vigente Regolamento di Giustizia.

Questo Giudice ritiene fondata l'eccezione atteso che seppure nella segnalazione del Sig. Sebastiani si fa riferimento non solo al comportamento del Linguanti tenuto nella giornata del giovedì 10 novembre, ma anche ai successivi post, pubblicati su facebook, nella giornata dell'11 novembre, il che completerebbe il compimento dell'evento ritenuto lesivo, e potrebbe essere identificato come dies a quo, la segnalazione, pure datata 14

Novembre 2016 è pervenuta presso la Procura Federale Fise con mail del 15 novembre 2016 ore 12.16.

A mente delle recenti sentenze della CAS nn. 9 e 10/2016 questo Giudice deve dichiarare la inammissibilità della istanza presentata dal sig. Sebastiani per tardività della stessa ai sensi dell'art. 39 Regolamento di Giustizia vigente.

P.Q.M.

IL Giudice Sportivo Nazionale dichiara la inammissibilità della istanza del soggetto interessato per tardività ex art 39 Regolamento di Giustizia e dispone archiviarsi il presente procedimento.

MANDA

alla Segreteria Federale di comunicare tempestivamente il presente provvedimento al sig. **LINGUANTI RICCARDO**.

Roma, li 5 dicembre 2016

Il Giudice Sportivo Nazionale

F.to Avv. Bianca Magarò